

**DISCIPLINARE DELLE MANIFESTAZIONI DEL LIBRO GENEALOGICO
E DEL REGISTRO ANAGRAFICO DELLA SPECIE CAPRINA
(norme generali per l'attuazione delle manifestazioni ufficiali delle razze caprine)**

**Titolo I
MANIFESTAZIONI UFFICIALI**

Art. 1

1. Le manifestazioni ufficiali dell'libro genealogico e del registro anagrafico della specie caprina sono:
 - a. le mostre e le mostre-mercato;
 - b. i concorsi;
 - c. le rassegne o raduni.

Art. 2

1. Le mostre, le mostre mercato, ed i concorsi sono organizzati sulla base di un calendario ufficiale predisposto dall'Ufficio centrale del libro genealogico e del registro anagrafico (UC). I regolamenti particolari delle singole manifestazioni, approvati dall'UC, devono rispettare le disposizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 3

1. In tutte le manifestazioni la valutazione degli animali presenti alle rassegne o raduni è affidata agli esperti di cui all'art. 8 del disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della specie caprina.

Art. 4

1. In tutte le manifestazioni, la custodia, il trasporto, la cura degli animali e l'assicurazione per le responsabilità civili sono a carico degli allevatori ai quali potranno essere rimborsate parzialmente le spese.

**Titolo II
MOSTRE E MOSTRE-MERCATO**

Art. 5

1. Le mostre sono manifestazioni zootecniche riservate ai soggetti iscritti al libro genealogico ed al registro anagrafico che hanno lo scopo di mettere in evidenza i risultati conseguiti in un determinato periodo mediante l'attività di miglioramento e di conservazione, anche al fine di promuovere la valorizzazione commerciale dei riproduttori.

Art. 6

1. Le mostre sono organizzate dagli Uffici periferici del libro genealogico e del registro anagrafico (UP) ovvero da comitati organizzatori secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli. Ciascuna mostra ed il suo particolare regolamento sono soggetti alla preventiva approvazione dell'UC.

2. Per partecipare alle mostre, gli allevatori dovranno inoltrare domanda all'Ufficio competente incaricato dell'organizzazione entro e non oltre il termine stabilito. Con la presentazione della domanda d'iscrizione, l'allevatore accetta senza riserve il presente disciplinare, il regolamento della mostra, nonché tutte le disposizioni e le norme vigenti.

Art. 7

1. Per essere ammessi alle mostre, i caprini dovranno essere muniti dei certificati sanitari previsti dalla normativa e dal regolamento della mostra. I soggetti ammessi alle mostre dovranno trovarsi nel luogo convenuto e rimanervi esposti per il tempo stabilito per ogni manifestazione.

Art. 8

1. Tutti i soggetti iscritti alla mostra dovranno essere elencati in un catalogo ufficiale articolato nelle seguenti sezioni principali:

➤ **SEZIONE I MASCHI:**

- 1^a categoria capretti da 6 a 12 mesi
- 2^a categoria becchi da 12 a 24 mesi
- 3^a categoria becchi oltre 24 mesi

➤ **SEZIONE II FEMMINE:**

- 4^a categoria caprette da 6 a 12 mesi
- 5^a categoria capre di 1° parto con lattazione in corso
- 6^a categoria capre di 2° parto ed oltre con lattazione in corso.

➤ **SEZIONE III GRUPPI:**

- 7^a categoria gruppo di maschi della 1^a categoria;
- 8^a categoria gruppo di femmine della 4^a categoria;
- 9^a categoria gruppo di capre con lattazione in corso.

➤ **Altre sezioni e categorie potranno eventualmente essere formate su decisione dell'UC.**

2. Nel catalogo dovrà figurare il nome dell'allevatore, quello del proprietario attuale, la matricola, la data di nascita del soggetto e, per i soggetti iscritti al libro genealogico, i seguenti altri dati:

Maschi
- almeno una generazione di ascendenti;
- la migliore lattazione di riferimento della madre;
- la valutazione morfologica del padre e della madre se disponibile;
- l'eventuale indice genetico.
Femmine
- almeno una generazione di ascendenti;
- la migliore lattazione di riferimento della madre;
- la valutazione morfologica del padre e della madre se disponibile;
- la produzione del soggetto stesso se disponibile;
- l'eventuale indice genetico.

Art. 9

1. Sulla base della valutazione morfologica effettuata dalle giurie, saranno compilate le classifiche di merito secondo i criteri stabiliti dal regolamento della mostra. Al termine della valutazione e della compilazione delle classifiche di merito, la giuria procederà alla proclamazione dei risultati ed alla assegnazione dei premi eventualmente previsti. I risultati conseguiti dai singoli soggetti partecipanti alla mostra vengono trasmessi all'UC che li registra nella propria banca dati per renderli disponibili a tutti gli interessati con la precisa indicazione del luogo e della data della mostra.

Art. 10

1. L'UC può designare un proprio incaricato per assicurare il corretto svolgimento della mostra e l'osservanza delle norme fissate dai regolamenti.

Art. 11

1. Qualora previsto dal suo regolamento, una mostra può assumere il carattere di mostra-mercato quando sia esplicitamente prevista la compravendita dei riproduttori esposti. In tal caso un'apposita commissione nominata dall'UC sovrintende al corretto svolgimento delle compravendite.
2. Il comitato organizzatore della mostra-mercato potrà riscuotere sul prezzo dei riproduttori interessati alla compra-vendita un diritto di mercato nella misura che sarà stabilita dalla commissione di cui al precedente punto 1.

Titolo III CONCORSI

Art. 12

1. I concorsi hanno lo scopo di mettere in evidenza gli animali o gruppi di animali in possesso delle migliori caratteristiche produttive. Essi sono attivati e disciplinati dall'UC.

Art. 13

1. I concorsi possono riguardare:
 - gli animali in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle mostre;
 - altri aspetti tecnici eventualmente determinati dall'UC.

Art. 14

1. I concorsi possono essere anche organizzati in occasione dello svolgimento di mostre.

Art. 15

1. Sulla base delle valutazioni specifiche e di ciascun aspetto tecnico che il concorso si propone di evidenziare, saranno compilate le classifiche di merito.

Titolo V
RASSEGNE O RADUNI

Art. 16

1. Le rassegne o raduni sono manifestazioni zootecniche che vengono organizzate allo scopo di scegliere, attraverso la valutazione delle caratteristiche morfologiche, i soggetti da ammettere all'azione selettiva o da iscrivere al libro genealogico e registro anagrafico ai sensi dell'articolo 11 del disciplinare del libro genealogico e registro anagrafico della specie caprina.

Art. 17

1. Le rassegne o raduni sono organizzate dagli UP secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.
2. Per partecipare alle rassegne o raduni, gli allevatori dovranno inoltrare domanda all'Ufficio competente incaricato dell'organizzazione entro e non oltre il termine stabilito. Con la presentazione della domanda d'iscrizione, l'allevatore accetta senza riserve il presente disciplinare nonché tutte le disposizioni e le norme vigenti.

Art. 18

1. Per essere ammessi alle rassegne o raduni, i caprini dovranno essere muniti dei certificati sanitari previsti dalla normativa. I soggetti ammessi alle rassegne o raduni dovranno trovarsi nel luogo convenuto e rimanervi esposti per il tempo stabilito per ogni manifestazione.

Art. 19

1. I soggetti ammessi alle rassegne o raduni dovranno essere elencati in un catalogo ufficiale nel quale dovrà figurare il nome dell'allevatore, del proprietario attuale, la matricola, la data di nascita e le informazioni genealogiche richieste dall'art.11 del disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico.

VISTO SI APPROVA
Il Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)